



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 36 del 12-04-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 10:00 presso la solita sala delle adunanze.

Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Adriana Sabato, con l'assistenza del Segretario Comunale Musco Antonino, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Ferrara Prot. 72667/2018 allo svolgimento delle funzioni del Consiglio e della Giunta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. num. 72667/2018 del 19/12/2018 con cui è stata nominata Commissario Prefettizio la Dott.ssa Adriana Sabato per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi dell'art. 19 del R.D. 03/03/1934, n. 383;

DATO ATTO che con il suddetto decreto al commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale e che lo stesso viene incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della legge n. 56/2014;

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri della Giunta, redatta dal responsabile del Settore Finanziario Contabile così come di seguito riportata:

"VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

VISTO il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale e di seguito elencati:

1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
2. alberghi diurni e bagni pubblici;
3. asili nido;
4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6. corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7. giardini zoologici e botanici;
8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9. mattatoi pubblici;
10. mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11. mercati e fiere attrezzati;
12. parcheggi custoditi e parchimetri;
13. pesa pubblica;
14. servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15. spurgo di pozzi neri;
16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17. trasporti di carni macellate;
18. trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
20. auditorium, palazzi dei congressi e simili;

RICORDATO che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono

gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2019, di cui agli schemi predisposti dalla Giunta Comunale, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

PRESO ATTO che, non essendo il comune in situazione strutturalmente deficitaria, non devono essere osservate le disposizioni di cui al D.L. n. 415 del 28 dicembre 1989, secondo cui gli enti in situazione strutturalmente deficitaria devono coprire il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della legge 23-12-1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

RILEVATO che l'art. 172 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

VISTO l'art. 42 del D.L.gs 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali;

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 15/12/1997 n.446 secondo il quale *"I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione; le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"*;

CONSTATATO altresì che i costi dei servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28.12.1989, n. 415 convertito con modificazioni nella legge 28.2.1990, n. 38, devono essere coperti in misura non inferiore al 36%, con riferimento alle corrispondenti entrate del bilancio 2019;

VISTO il prospetto **allegato "A"** evidenziante le tariffe 2019 dei **servizi a domanda individuale** erogati dal Comune di Tresignana evidenziante la copertura percentuale dei costi dei predetti servizi pari al 35,42 % (costi previsti € 344.400,00 ricavi previsti € .122.000,00);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dei servizi scolastici ed educativi e dei valori I.S.E.E. minimi e massimi delle diverse fasce a cui collegare le agevolazioni;
- Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dei servizi soggetti gestiti dal Comune di Tresignana di competenza del Settore LLPP e Patrimonio sono i seguenti: per concessione palestre e impianti sportivi, concessione sale riunioni – sale mostre – sale civiche, concessione teatri, concessione appartamenti turistici.

TENUTO CONTO da un lato della necessità di assicurare, tramite le tariffe, una congrua compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per l'erogazione dei servizi e, dall'altro, uniformare le tariffe su tutto il territorio del nuovo ente garantendo un risparmio per il cittadino che usufruisce dei servizi.

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2016 dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO

- con successivi Decreti Ministeriali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 31/03/2019;

- l'art. 1, comma 125 lett. a) della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" recita: "Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministero dell'interno" e, pertanto, la scadenza dei termini di approvazione per il bilancio di previsione per il Comune di Tresignana, nato a seguito di fusione, attualmente è fissato al 29 giugno 2019;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 10, del D.L. 18.02.1993 n. 8 convertito con modificazioni nella Legge 68/1993, istitutivo dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia;

DATO ATTO che sulla proposta in esame sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000 ed è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e che lo stesso, su richiesta del Commissario Prefettizio, attraverso la sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

D E L I B E R A

di definire per l'anno 2019 i servizi pubblici in esercizio qualificabili come " a domanda individuale" come da D.M. 31/12/1983 quelli elencati nella allegata tabella A);

di dare atto che la copertura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale risulta pari 35,42 % (costi previsti € 344.400,00ricavi previsti €.122.000,00);come risulta dal prospetto riepilogativo dei servizi a domanda individuale – previsioni 2019, allegato "A" del Responsabile Servizi Finanziari;

inoltre,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO
Sabato Adriana

IL SEGRETARIO
Musco Antonino